

AVVOCATURA DELLO STATO - PALERMO

(CONT. 3140/02-DOTT. MARINO

UD.COLLEGIALE 11/6/02 B/A)

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. LAVORO

MEMORIA


per la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Via De Gasperi, 81 è ope legis domiciliata

C O N T R O

Marcello Marino e c.ti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. S.V. Greco.

** ** *

con ricorso del 14/5/2002, notificato il 27/5/02, le controparti, tutti dipendenti regionali in servizio presso svariati Assessorati, e tutti appartenenti al ruolo unico regionale non dirigenziale (già inquadrati nei livelli dal 1° al 7° del precedente ordinamento professionale, si dolgono del fatto che, con ordinanza depositata in Cancelleria il 4/05/2002, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo (dott. Cavallaro), nel dichiarato presupposto della insussistenza in concreto del postulato "periculum in mora", aveva negativamente



valutato l'esigenza di cautela nei termini degli stessi azionati con il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in Cancelleria il 10/4/02 al preteso fine di ottenere la disapplicazione dell'"inerzia, rigetto" che (a loro dire) sarebbe stata tenuta dall'Amm.ne Regionale pur a fronte della imperativa prescrizione normativa ex DPRS n. 9 e 10 del 22/6/01, e quindi la ~~eventuale~~ ^{interinale} "assegnazione degli stessi a svolgere le nuove mansioni previste".

Hanno, perciò, gli odierni istanti, inteso reclamare, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., l'anzidetta pronuncia interinale in quanto asseritamente inficiato sotto svariati profili.

** ** *

Sostengono, in estrema sintesi, le controparti che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, lo strumento cautelare residuale ex art. 700 c.p.c. viene da ultimo- sempre più spesso utilizzato dalla giurisprudenza "per colmare le lacune ordinamentali nei settori più svariati (culturali, scientifico, tecnologico etc.)", e quindi "anche nelle cd. ipotesi di petitum che riguardi un facere infungibile".

Donde la postulata erroneità del reclamato provvedimento interinale, perchè lascerebbe

"concretamente irrisolti alcuni fondamentali nuovi diritti e bisogni personalissimi "; laddove, invece, ben potrebbero a detta delle controparti- le posizioni di diritto soggettivo trovare adeguata tutela con l'imposizione di un "facere" infungibile, assumendo in ogni caso una pronuncia in tal senso "la valenza sostanziale di una sentenza di accertamento".

** ** *

Osserva di contro la resistente Amm.ne Regionale che il reclamato dictum interinale resiste alle calendate censure; e ciò in quanto, indipendentemente dalla acclarata insussistenza di alcun pregiudizio connotabile in termini di imparabilità (per le argomentazioni perspicuamente sotto *lineate* dal primo giudice e non inficiate dalle avverse deduzioni *e* presunto supporto del proposto reclamo), le doglianze azionate ex adverso non sottendono neppure una parvenza di "fumus boni iuris", specie ove si interpreta -come è necessario- il complesso delle vigenti disposizioni normative e contrattuali regionali in subiecta materia alla stregua dei principi costantemente evidenziati dalla Corte Costituzionale e da ultimo ribaditi con recentissima sentenza n. 194 del 16/05/02 (secondo

cui, il passaggio ad una fascia funzionale superiore, in quanto comportante l'accesso a funzioni -ed a mansioni- diverse e più elevate non può mai attuarsi in maniera automatica e meccanica, ma richiede procedimenti ^{a scelta} ~~a quelli~~ modulati in aderenza al fondamentale principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione). Sicchè anche l'Ecc.mo Collegio non potrà che denegare la tutela interinale nuovamente reclamata ex adverso, per assoluta mancanza di entrambi i presupposti di legge all'uopo richiesti.

Ed invero, a conferma ed ulteriore puntualizzazione di quanto più diffusamente rilevato in seno alla memoria del 19/4/02, si premette -innanzitutto- sotto il profilo del "fumus", che, in linea con le previsioni programmatiche di cui alla L.R. 15/5/00 N. 10 (con la quale il legislatore regionale ha inteso recepire in larga misura le norme di grande riforma economico-sociale introdotte nell'ordinamento giuridico statale dal D.lgv. 29/93 e succ. modif. ed integr.), il D.P.R.S. 22/6/01 n. 9 ha previsto la riclassificazione -senza oneri aggiuntivi per l'Amm.ne Regionale di tutto il personale regionale non dirigenziale, nonché i criteri per l'individuazione dei profili

professionali a regime delle diverse categorie.

In tale ottica, l'art. 13 del CCRL (recepito con DPRS 22/6/01 n. 10 _____

recante il nuovo ordinamento professionale del personale regionale) -da interpretarsi in comb. disp. con l'art. 15 del medesimo contratto- nel dettare specifiche norme transitorie finalizzate alla ricollocazione dei dipendenti già inquadrati nelle nuove categorie in attuazione dell'accordo fra le parti sociali stipulato il 28.2.2001, ha fra l'altro espressamente sottolineato che gli stessi avrebbero continuato a svolgere, in attesa della definizione del processo di adeguamento e di riordino delle posizioni, le stesse mansioni per le quali erano state assunti, le quali, anzi, sarebbero rimaste invariate fino al 28.2.2002 (termine ordinatorio entro il quale si riteneva -in un primo momento- di poter concludere le procedure di formazione e valutazione previste dall'art. 13 cit. verifica, questa, che in realtà non è stato possibile completare per tempo, anche per effetto dell'aggravamento e del conseguente rallentamento subito dall'intera procedura, in esito alla interpretazione autentica dell'art. 13, sollecitata dalle oo.ss. di categoria e con le stesse

concordata, nei termini indicati con l'accordo del 12.11.2001, secondo cui alla preliminare verifica del fabbisogno formativo, occorreva far seguire una fase di affiancamento per tutto il personale interessato alla riqualificazione).

Ora, in sede di concreta applicazione dell'anzidetta clausola contrattuale ed a fronte delle verificatesi difficoltà operative connesse alla scelta delle più idonee modalità per intraprendere il percorso formativo per i fabbisogni di circa 13.500 dipendenti, l'amministrazione regionale è stata indotta in un primo momento a redigere in data 16.10.2001 apposito protocollo di intesa -con allegato specifico Piano di Azione- tra il Presidente della Regione, l'Assessore destinato alla Presidenza e l'Assessore Regionale al Lavoro; mentre in data 29.11.2001 si è pervenuti ad un'ulteriore intesa con le OO.SS. a chiarimento a precisazione del contenuto del predisposto Piano di Azione, concordandosi, in particolare, sul fatto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della ricollocazione determinati dal CCRL sarebbe rimasta ferma all'1.12.2001, anche se la formalizzazione dei provvedimenti di ricollocazione fosse avvenuta in data successiva all'1.12.2001

(coerentemente con gli impegni assunti, infatti, con circolare n. 447 del 31.1.2002 l'Assessore alla Presidenza ha disposto in favore di tutti i dipendenti regionali interessati alla riqualificazione il pagamento delle differenze economiche loro spettanti con decorrenza, appunto, dall'1.12.2001). E solamente da ultimo, in data 27.2.2002, sono state definite, con la partecipazione e l'accordo di tutte le organizzazioni sindacali di categoria (COBAS compresi) le varie fasi (prima fase di affiancamento - tirocinio "pratico" da svolgersi in un periodo massimo di 3 mesi per una durata non superiore a 100 ore; e successiva fase "corsuale" di frequenza di un corso di formazione generale) in cui doveva modularsi il percorso formo-orientativo di riqualificazione necessariamente propedeutico all'attività di verifica di cui al più volte citato art. 13. Il che sottende, all'evidenza, la piena consapevolezza di tutte le parti circa la considerevole durata nel tempo -ben oltre la data ordinatoriamente indicata del 27.2.02 - di tale preliminare processo formativo, non potendosi in ogni caso dare corso alla ricollocazione ed alla conseguente attribuzione di mansioni superiori se

non all'esito positivo della fase di riqualificazione; e conseguendo, invece, dall'esito negativo della verifica (come pacificamente condiviso da tutte le OO.SS.) l'annullamento ex tunc del reinquadramento, con conseguente reintegro del dipendente nell'originaria collocazione, nonché il recupero delle maggiori somme da questo percepite e non dovute gli per effetto della verifica negativa. Tali essendo i punti nodali della disciplina normativa e contrattuale in subiecta materia, ne consegue che, contrariamente a quel che vorrebbero fare intendere le controparti, l'art. 5 della L.r. 2/2002 lungi dall'interferire in alcun modo con il percorso formativo del personale regionale, secondo le modalità operative da ultimo concordate con le OO.SS. , sottende al contrario (come, seppure con poca chiarezza sottolineato dall'Assessore alla Presidenza con nota prot. 1165 del 27.3.02) il precipuo scopo di evitare che, scaduta per tutto il personale-ben 13500 unità- del comparto interessato alla ricollocazione ex art. 13 CCRL, l'invarianza prevista dall'art. 15, un massiccio e contemporaneo avvio delle procedure di "affiancamento" potesse incidere negativamente, rallentandola e financo paralizzandola, sulla funzionalità ed efficacia

dell'attività istituzionale propria dell'intero apparato burocratico regionale, con irreversibile pregiudizio non solo per la stessa Amministrazione regionale, ma in definitiva per l'intera collettività. Sicchè, nel proprio esclusivo ed insindacabile apprezzamento, il legislatore regionale ha ritenuto di poter ovviare nell'immediatezza a tali prevedibili (ed anzi evidentemente inevitabili e gravi) danni alla stessa possibilità di funzionamento dell'apparato pubblico, riconoscendo all'Amministrazione regionale la facoltà -limitatamente ad esigenze temporanee- di utilizzare il personale in mansioni immediatamente inferiori (a quelle che sarebbero loro spettate in esito alla loro riqualificazione), ferma restando in ogni caso la invariabilità sotto il profilo del quantum del (maggior) trattamento economico già corrisposto ed in godimento fin dall'1/12/01

In tale corretta prospettiva, consegue all'~~avven~~za l'inammissibilità delle doglianze e delle pretese tutte nei termini azionati ex adverso, sottendendo esse, in realtà, solo censure sulle scelte di politica normativa e sul contenuto stesso della norma di rango primario: norma che per sua stessa natura è sottratta a qualsiasi contestazione

"diretta" in sede giudiziale.

E d'altra parte nessuna censura può fondatamente sollevarsi con riferimento all'approvato emendamento all'art. 5 l.r. 2/02, sol che si tenga conto del fatto che il divieto di "reformatio in peius" nel conferimento delle mansioni al lavoratore subordinato (che le controparti prospettano labialmente ma che, come già detto, non è in realtà configurabile nella specie; né tanto più in termini sostanziali e permanenti) non è principio di rango costituzionale (trovando la sua fonte normativa nell'art. 2103 c.c. come sostituito dall'art. 13 l. 300/70), sicchè non è dubitabile la possibilità- in astratto- di disporre un momentaneo mutamento, anche in peius, per esigenze temporanee, delle mansioni, con semplice atto amministrativo, secondo principio del tutto ovvio nell'ambito dell'ordinamento.

Nessun "demansionamento" nei termini postulati ex adverso, è stato, in ogni caso, posto in essere nella specie, atteso che nessuno degli odierni ricorrenti è stato trasferito o spostato da un ufficio ad un altro, per nessuno è stato mutato il contenuto qualitativo/quantitativo della prestazione, nessuno è stato retrocesso.. Al contrario, tutti hanno continuato a svolgere, in

attesa della definizione del processo di adeguamento e di riordino delle posizioni, le stesse identiche mansioni per le quali erano stati assunti, ed anzi hanno ricevuto, per contro, l'aumento retributivo proposto dalla L.R. 10/2000.

^{Duplice}
Ingiunge negativamente anche sotto il profilo del "fumus" (oltre che nel senso di escludere la sussistenza del paventato "periculum in mora") la sollevata eccezione di inammissibilità del "petitum" nei termini inizialmente azionati dalle controparti e sic et simpliciter ribaditi in sede di reclamo.

E', invero, indubbio (come del resto non possono fare a meno di riconoscere le stesse parti reclamanti) che quel che, in buona sostanza, si pretenderebbe ex adverso è una pronuncia giudiziale che imponga all'Amm.ne Regionale l'adozione di una serie di concrete attività positive di per se infungibili (non fosse altro che per la innegabile complessità e non predeterminabilità in astratto del relativo contenuto, dovendo, esso necessariamente connotarsi in modo diverso in relazione alla peculiare posizione - peraltro neppure allegata- di ciascuno dei singoli ricorrenti).

Donde la sostanziale correttezza del dictum del primo giudice, non potendo certamente l'Autorità

Giudiziaria sostituirsi (a meno di ipotizzare inammissibile interferenza in violazione al basilare principio di separazione dei poteri) all'Amministrazione in attribuzioni spettanti esclusivamente a quest'ultima. Solo l'Amm.ne Regionale, infatti, nella concreta esplicazione del proprio prudente apprezzamento di merito, è motivatamente e ragionevolmente in grado di emettere (priva ponderata programmazione della complessa attività da porre in essere, tenuto conto dell'elevatissimo numero dei dipendenti interessati) i singoli provvedimenti di inquadramento, con contestuale assegnazione delle nuove mansioni previste dall'accorso sottoscritto in data 27/02/02. Non è, invece, chiaro, quale effettiva utilità possa rivestire, per le parti odierne reclamanti, una eventuale pronuncia impositiva di un facere infungibile della cui incoercibilità in via esecutiva le stesse controparti appaiono ben consapevoli. E', invero, fin troppo ovvio che la sola "valenza sostanziale di una sentenza di accertamento" (che, per stessa avversa allegazione, dovrebbe riconoscersi all'eventuale provvedimento cautelare) non è certamente sufficiente al perseguimento degli scopi ex ~~ad~~verso prefissati, ove

si consideri che (come del resto perspicuamente sottolineato dal primo giudice) ciò che contraddistingue essenzialmente ed in modo peculiare la pronuncia dell'autorità giudiziaria è proprio la suscettibilità ad essere eseguita anche contro la volontà dell'obbligato (diversamente, essa sarebbe inutiliter data).

Nè, possono, peraltro, le controparti fondatamente sostenere di vantare comunque un concreto interesse ad ottenere una pronuncia in tal senso, connotandosi essa come indispensabile presupposto, per le domande di risarcimento del danno: di contro, è appena il caso di rilevare che è principio generale del vigente ordinamento la risarcibilità per equivalente del pregiudizio che il dipendente dimostri di aver subito in conseguenza del comportamento illecito o illegittimo del datore di lavoro; mentre non può in ogni caso una pronuncia giudiziale, in mancanza di una previsione normativa che riconosca - a priori - al singolo una posizione giuridica soggettiva, tutelata di cui si lamenti la lesione, legittimare ex novo l'azionabilità di iniziative risarcitorie di ipotetici danni subiti.

Giova, poi, brevemente ribadire anche nella presente fase di reclamo, che qualora si valutasse

affermativamente l'esigenza di cautela nei termini postulati ex adverso, si finirebbe per riconoscere alle controparti già in via interinale una "utilitas" ben maggiore rispetto a quella che le stesse potrebbero conseguire in esito ad una compiuta disamina nel merito, della problematica controversa, così rendendo pressochè inutile la (invece necessaria) fase di cognizione piena. Il che travalica i ben precisi limiti che connotano - ~~intesi~~- i poteri di intervento del giudice nella fase interinale.

** ** *

Sotto il profilo del "danno", si ribadisce sinteticamente nella ~~presente~~ sede ~~di~~ quanto già con successo eccepito davanti al primo giudice in ordine alla mancanza di qualsivoglia attualità del solo labialmente postulato pregiudizio, difettando financo l'allegazione -ed a fortiori ogni dimostrazione- di una avvenuta utilizzazione di alcuno degli odierni ricorrenti in mansioni inferiori a quella finora rivestita.

Peraltro, dal punto di vista economico, nessun decremento patrimoniale può, configurarsi per il personale interessato, i quali, anzi, hanno addirittura incrementato fin dall'1/12/01, il

trattamento retributivo in godimento.

Di contro, gravissimo e certamente irreversibile sarebbe il danno che subirebbe l'Amministrazione regionale e -più in generale- il pubblico generale interesse nella ipotesi in cui dovesse essere accolto il reclamo avversario: e ciò in quanto un immediato affidamento, come dagli odierni reclamanti preteso, delle mansioni superiori senza il previo espletamento e completamento del processo di affiancamento e della successiva attività formativa (giusta accordo con le parti sociali del 27.2.2002) non potrebbe non comportare, in concreto, una gravissima paralisi nello svolgimento dei compiti istituzionali propri dell'Amministrazione, sia sotto il profilo della mancata acquisizione, da parte dei ricorrenti, delle conoscenze e della preparazione necessaria le nuove mansioni; sia perchè, contestualmente verrebbero a mancare del tutto, senza alcuna possibilità di immediata sostituzione, tutti i dipendenti di qualifica non dirigenziale (si evidenzia ancora una volta la portata della recentissima pronuncia n. 194 del 16.5.02 della Corte Costituzionale, che drasticamente esclude qualsiasi ipotizzabile "danno", legato alla situazione dedotta in giudizio, per i reclamanti)

** ** *

Alla stregua delle superiori considerazioni si è
conclusivamente certi che

VORRA' L'ON. COLLEGIO

Respinta ogni contrari istanza eccezione e difesa:

- rigettare in toto il reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c. cui si resiste, attesa la
inammissibilità ed in ogni caso la mancanza di
fondamento giuridico delle avverse pretese, non
sottendenti alcun "fumus boni iuris", nè alcun
"periculum in mora".

Con vittoria di spese e compensi.

Palermo, 6/6/2007

Giuseppina Tutino
Avvocato dello Stato